



COMUNICATO UFFICIALE n°07 del 20 febbraio 2019

(composto da n° 11 pagine)

Sommario

- ❖ Delibera Corte Nazionale di Giustizia n. 02/2019
- ❖ Delibera Corte Nazionale di Giustizia n. 03/2019

SDA CALCIO NAZIONALE UISP

Via Laudadeo Testi n.2
43122 Parma (PR)

Tel 0521 707427

Fax 0521 707420

e-mail: calcio@uisp.it

sito web: www.uisp.it/calcio

CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

DECISIONE N. **02/2019** (Stagione Sportiva 2018/2019)

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei Sig.ri

Giambianco Silvestro - Responsabile

Marzo Angelo - Componente

Bianchi Massimiliano - Componente

Ha emanato la seguente decisione

Ricorrente: A.C.D. PACIANO 1983

SDA CALCIO Comitato Territoriale Siena

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con atto datato 13.1.2019, indirizzato a questa Corte Nazionale di Giustizia, a cui si allegavano ricevuta di spedizione del ricorso alla A.P.D. Parrano Calcio del 14.1.2019 e copia del Bonifico Bancario contenente gli estremi di pagamento della tassa reclamo, il Sig. Cherubini Abramo, in qualità di Presidente della A.C.D. Paciano 1983, proponeva ricorso avverso la Delibera n. 10 del 03/01/2019 della Commissione Disciplinare di Appello della S.d.A. Calcio UISP Toscana, con la quale la predetta Commissione, in accoglimento del ricorso proposto dal legale rappresentante della A.P.D. Parrano Calcio ed in riforma del provvedimento di rigetto della Commissione di I grado (pubblicato sul C.U. n. 10 del 4.12.2018 della S.d.A. Calcio Siena), aveva disposto la revoca dell'omologazione del risultato di 1-2 della gara Parrano Calcio-Paciano 1983 del 24.11.2018 e la sua ripetizione per errore tecnico arbitrale.

Il ricorrente motivava il ricorso rilevando:

- che la Commissione Disciplinare d'Appello avrebbe dovuto rilevare l'inammissibilità del ricorso presentato dalla A.P.D. Parrano Calcio per mancata indicazione del numero di Tessera UISP o di affiliazione;

- che, comunque, la decisione della Commissione di I grado, che aveva ritenuto non esaminabile il ricorso della A.P.D. Parrano Calcio in quanto mancante della ricevuta di invio alla controparte, doveva ritenersi corretta ai sensi dell'art. 164 del Regolamento Tecnico Nazionale;
- che, in ogni caso, nel merito, la Commissione Disciplinare d'Appello aveva errato nel ritenere sussistente un errore tecnico arbitrale, avendo acriticamente accettato la ricostruzione dei fatti proposta dalla A.P.D. Parrano Calcio.

In base alle motivazioni sopra esposte, il ricorrente chiedeva *"di pronunciarsi in ordine all'annullamento della Delibera della Commissione Disciplinare d'Appello n. 10 anno 2018-2019 pubblicata sul Comunicato Ufficiale S.d.A. Calcio Uisp Toscana CU 11 SS. 2018-2019, relativa alla ripetizione della gara Parrano-Paciano del 24.11.2018, e conseguentemente di omologare il risultato di 1-2 conseguito dalle squadre sul campo con ogni conseguenza ulteriore e in particolare quella ai fini della classifica per quanto riguarda i punti assegnati"*.

MOTIVAZIONI

I fatti oggetto di causa attengono a quanto avvenuto durante la gara fra A.P.D. Parrano Calcio e A.C.D. Paciano 1983 del 24.11.2018, terminata sul campo con il risultato di 1-2.

La A.P.D. Parrano Calcio presentava ricorso alla Commissione di I grado S.d.A. Calcio Siena, rilevando che il Direttore di gara, pur avendo ammesso che lo svolgimento della gara, costellato di interruzioni, avrebbe richiesto lo svolgimento di alcuni minuti di recupero, aveva ritenuto di non concederli, a causa della difficile situazione ambientale venutasi a creare nei minuti finali della gara. La ricorrente sosteneva che tale decisione integrasse un errore tecnico arbitrale e chiedeva l'annullamento e la ripetizione della gara.

La Commissione di I grado, con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 10 del 4.12.2018 della S.d.A. Calcio Siena, respingeva il ricorso per inammissibilità, rilevando che allo stesso non era stata allegata la ricevuta attestante il suo invio alla controparte, come previsto dall'art. 159, lett. j), del Regolamento Tecnico Nazionale.

La A.P.D. Parrano Calcio ricorreva dinnanzi alla Commissione Disciplinare d'Appello, la quale, con la Delibera n. 10 del 03/01/2019 oggi impugnata, accoglieva il gravame, ritenendo sussistente il denunciato errore tecnico arbitrale e disponendo la revoca dell'omologazione del risultato di 1-2 della gara Parrano Calcio-Paciano 1983 del 24.11.2018 e la sua ripetizione.

La A.C.D. Paciano 1983 ha impugnato tale decisione dinnanzi alla scrivente Corte, con le motivazioni in precedenza riportate.

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

In particolare, dirimente per la decisione è la fondatezza del primo motivo d'impugnazione, con il quale la A.C.D. Paciano 1983 ha impugnato la decisione d'appello per non avere questa rilevato l'inammissibilità del ricorso proposto dalla A.P.D. Parrano Calcio contro la decisione di primo grado, in quanto privo dell'indicazione del numero di Tessera UISP o di affiliazione della ricorrente.

L'art. 159 del Regolamento Tecnico Nazionale, in tema di forma del ricorso e del reclamo, prevede testualmente quanto segue:

"Il reclamo o il ricorso devono avere, a pena di inammissibilità la forma scritta e devono contenere:

a) il nominativo del Socio o dell'Associazione o Società Sportive ricorrente (corredato da relativo numero di Tessera UISP o di Affiliazione);

b) l'indicazione dell'Organo disciplinare adito;

c) gli estremi del provvedimento disciplinare impugnato (solo nel caso di ricorso);

(...)

La mancanza dei predetti requisiti - eccetto quello previsto dalla lettera b) - è condizione d'inammissibilità del reclamo o del ricorso.

(...)'.

La lettera a) della norma prevede espressamente che ogni ricorso o reclamo debba contenere "il nominativo del Socio o dell'Associazione o Società Sportive ricorrente (corredato da relativo numero di Tessera UISP o di Affiliazione)".

Il secondo comma precisa che la mancanza dei requisiti elencati dalla norma, eccezion fatta soltanto per l'indicazione dell'Organo disciplinare adito di cui alla lettera b), "è condizione d'inammissibilità del reclamo o del ricorso".

Il ricorso alla Commissione Disciplinare d'Appello presentato dalla A.P.D. Parrano Calcio, in quanto privo dell'indicazione del numero di Affiliazione della società ricorrente, doveva pertanto essere dichiarato inammissibile *in limine*, con conseguente conferma della decisione di primo grado.

La fondatezza del primo motivo di ricorso, vertente sulla non rilevata inammissibilità del ricorso d'appello, assorbe gli ulteriori motivi d'impugnazione e dispensa questa Corte dall'esaminare il merito della vicenda.

PQM

La Corte Nazionale di Giustizia

DELIBERA

- di **Accogliere** l'istanza di Reclamo del legale rappresentante della **A.C.D. Paciano 1983** avverso la Delibera n. 10 del 03/01/2019 della Commissione Disciplinare di Appello della S.d.A. Calcio UISP Toscana, in quanto, a parere di questa Corte, la Commissione d'Appello avrebbe dovuto rilevare l'inammissibilità del ricorso presentato dalla A.P.D. Parrano Calcio avverso la decisione di primo grado;
- di annullare, conseguentemente, la suddetta Delibera n. 10 del 03/01/2019 della Commissione Disciplinare di Appello della S.d.A. Calcio UISP Toscana e di confermare, per effetto della riforma della decisione d'appello, il provvedimento di rigetto del ricorso della A.P.D. Parrano Calcio emesso dalla Commissione di I grado e pubblicato sul C.U. n. 10 del 4.12.2018 della S.d.A. Calcio Siena;
- di confermare e omologare, conseguentemente, il risultato di 1-2 acquisito sul campo all'esito della gara A.P.D. Parrano Calcio - A.C.D. Paciano 1983 del 24.11.2018, disponendo che il Comitato di Siena provveda ad ogni conseguente aggiornamento in termini di provvedimenti disciplinari e classifica;

- di disporre la restituzione della cauzione versata, visto l'accoglimento del reclamo;
- di disporre che la presente delibera sia pubblicata integralmente sul comunicato ufficiale della Struttura di Attività Calcio Uisp Regionale Toscana e della Struttura di Attività Calcio Uisp del Comitato di Siena, per gli adempimenti di cui all'Art.184. - comma a) R.T.N. 2018.

Così deciso in Parma, lì 15 febbraio 2019

F.to Silvestro Giambianco - Responsabile

F. to Angelo Marzo - Componente

F. to Massimiliano Bianchi - Componente

CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

DECISIONE N. **03/2019** (Stagione Sportiva 2018/2019)

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei Sig.ri

Giambianco Silvestro - Responsabile

Marzo Angelo - Componente

Bianchi Massimiliano - Componente

Ha emanato la seguente decisione

Ricorrente: A.C. I Banditi 2010 A.S.D.

Controricorrente: Seven Fighters A.S.D.

SDA CALCIO Comitato Territoriale Arezzo

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con atto datato 15.1.2019, indirizzato a questa Corte Nazionale di Giustizia, a cui si allegavano ricevuta di spedizione del ricorso alla Seven Fighters A.S.D. e alla Commissione di II grado, nonché copia del Bonifico Bancario contenente gli estremi di pagamento della tassa reclamo, il Sig. Lorenzo Parigi, in qualità di Presidente della A.C. I Banditi 2010 A.S.D., proponeva reclamo avverso la Delibera n. 9 del 02/01/2019 della Commissione Disciplinare di Appello della SdA Calcio UISP Toscana, con la quale la predetta Commissione, in accoglimento del ricorso proposto dal legale rappresentante della Seven Fighters A.S.D. ed in riforma del provvedimento di rigetto della Commissione di I grado, aveva disposto che la gara fra Seven Fighter e I Banditi 2010 venisse omologata con il risultato di 4-0 a favore della società Seven Fighters, con ogni conseguenza in termini di classifica, e aveva comminato al sig. Criscuolo Leonardo, tesserato de I Banditi 2010, la squalifica di anni 1 dal 16.11.2018 al 15.11.2019.

All'esito di un'articolata esposizione delle proprie ragioni di doglianza, la società reclamante chiedeva la riforma del provvedimento di secondo grado e, per l'effetto, la conferma della

decisione del Giudice Sportivo di primo grado e la conseguente omologazione del risultato di 4-3 a favore della società I Banditi 2010.

La Seven Fighters A.S.D. resisteva con controricorso del 29.1.2019, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma della decisione di secondo grado.

MOTIVAZIONI

La A.C. I Banditi 2010 A.S.D. ha impugnato la decisione della Commissione di II Grado sostenendo che:

- in base all'art. 62 del Regolamento Tecnico Nazionale Calcio UISP, i provvedimenti e regolamenti fanno fede e si applicano nel testo risultante dai Comunicati Ufficiali pubblicati alla data della gara oggetto di contestazione;
- il Regolamento pubblicato alla data della gara fra Banditi e Seven Fighters, all'art. 17, vietava la partecipazione all'attività della struttura Calcio Uisp di Arezzo ai soli soggetti che avessero partecipato a gare di manifestazioni ufficiali F.I.G.C. "nella stagione 2017/2018", nulla prevedendo, invece, in merito a coloro che avessero partecipato a gare F.I.G.C. nella stagione 2018/2019;
- il divieto di schierare soggetti che avessero preso parte a gare F.I.G.C. nella stagione 2018/2019 era stato introdotto nel Regolamento soltanto con un *errata corrige* pubblicato sui Comunicati Ufficiali in data successiva alla gara fra Banditi e Seven Fighters;
- la A.C. I Banditi 2010 A.S.D. aveva in buona fede applicato il Regolamento nel testo in vigore alla data della gara oggetto di contestazione, schierando il sig. Leonardo Criscuolo, nonostante questi avesse preso parte a gare F.I.G.C. nella Stagione 2018/2019, poiché tale Regolamento non prevedeva che ciò avesse rilievo;
- la decisione della Commissione di II Grado, per tali ragioni, era errata nella parte in cui riteneva rilevante e sanzionabile la partecipazione del sig. Criscuolo Leonardo a gare F.I.G.C. della stagione 2018/2019.

Osserva questa Corte che la ricostruzione operata dalla ricorrente a proposito della normativa applicabile deve senz'altro ritenersi corretta, poiché indubbiamente il Regolamento applicabile *pro tempore*, a norma dell'art. 62 RTN, è soltanto quello risultante dai Comunicati Ufficiali. È senz'altro vero, poi, che alla data della gara fra Banditi e Seven Fighters l'art. 17 del Regolamento pubblicato ed inviato alle società vietava unicamente di schierare soggetti che avessero preso parte a manifestazioni sportive F.I.G.C. nella stagione 2017/2018, nulla disponendo in merito alla stagione 2018/2019.

Resterebbe da chiedersi se non fosse possibile una lettura interpretativa del Regolamento, dal momento che il fatto che tale indicazione dipendesse da un mero errore di stampa poteva ritenersi palese (non essendovi motivo alcuno per vietare di schierare giocatori che avessero partecipato a gare F.I.G.C. nella stagione precedente e per non sanzionare ugualmente l'utilizzo di giocatori che in F.I.G.C. avessero militato nella stagione in corso). Come ci si potrebbe interrogare sull'eventuale sussistenza, specialmente nell'ambito di un'associazione ispirata ai principi che animano la UISP, di un dovere, per le associazioni iscritte, di agire secondo buona fede e richiedere agli organi competenti un'interpretazione autentica della norma, in caso di dubbio circa la sua correttezza e/o effettiva portata.

Tali interrogativi, di non agevole soluzione, possono comunque essere ignorati in questo specifico caso, dal momento che, anche volendo applicare rigorosamente il testo del Regolamento vigente alla data della gara fra Banditi e Seven Fighters, come invocato dalla ricorrente, la decisione della Commissione di II Grado appare corretta e dev'essere confermata, seppure con diversa motivazione, alla luce della documentazione probatoria portata all'attenzione di questa Corte dalla controricorrente Seven Fighters.

Premettiamo che il controricorso deve ritenersi tempestivo e, conseguentemente, esaminabile. Il ricorso della A.C. I Banditi, infatti, come risulta dalla documentazione allegata, è stato da questa inviato alla controparte con Raccomandata 1 n. 050780098721 spedita il 17.1.2019, ma tale raccomandata è stata ritirata dalla Seven Fighters, come emerso da accertamenti svolti da questa Corte presso Poste Italiane, soltanto il 29.1.2019, prima della maturazione del termine di

compiuta giacenza. Da tale data, dunque, decorrevano i 5 giorni previsti dal RTN per la presentazione del controricorso, che, in quanto consegnato alla UISP e spedito alla A.C. I Banditi 2010 il 30.1.2019, è pertanto tempestivo.

Sotto altro profilo, ugualmente utilizzabili sono gli allegati depositati con il controricorso. Il Regolamento Tecnico Nazionale, infatti, non vieta la produzione di nuovi documenti in appello o in terzo grado; e l'art. 177 RTN, comma 3, in ogni caso, nel prevedere che il Giudice possa sempre basare la propria decisione anche su elementi di prova acquisiti d'ufficio, consente di basare la decisione su documenti non prodotti (o tardivamente prodotti) dalle parti, qualora il giudicante lo ritenga opportuno per una corretta ed equa soluzione della controversia.

Ebbene, dirimente è, a questo punto, quanto risulta dal documento *Allegato sub n. 10* al controricorso di Seven Fighters. Si tratta, infatti, di una distinta relativa alla gara fra ASD NSP Chiusi e Spoiano del 24 settembre 2017, valida per il campionato Promozione Toscana della F.I.G.C. Stagione 2017/2018, nella quale, con il n. 11, compare proprio il sig. Criscuolo Leonardo, poi schierato dalla A.C. I Banditi 2010 nella gara oggetto di causa. Né può esservi dubbio alcuno circa l'identificazione del soggetto, dal momento che sia nella distinta prodotta da Seven Fighters *sub All. 10*, sia nella distinta della gara fra I Banditi e Seven Fighters, il sig. Criscuolo Leonardo è identificato mediante lo stesso numero di documento (C.I. AU6264805).

Risulta in conclusione provato, ad avviso di questa Corte, che il sig. Criscuolo Leonardo abbia preso parte non soltanto a competizioni F.I.G.C. della stagione 2018/2019 (come già accertato dalla Commissione di II grado, ma come ritenuto irrilevante alla luce del tenore del Regolamento in vigore alla data della gara), ma anche a competizioni F.I.G.C. della stagione 2017/2018: circostanza che, alla luce del testo dell'art. 17 del Regolamento invocato dalla stessa ricorrente, ne avrebbe dovuto impedire l'utilizzo e che conduce alla conferma, seppure con questa diversa motivazione, dell'impugnata decisione della Commissione Disciplinare d'Appello.

PQM

La Corte Nazionale di Giustizia

DELIBERA

- **di Rigettare** l'istanza di Reclamo della Società A.C. I Banditi 2010 A.S.D., giudicandola infondata per le ragioni esposte in precedenza;
- di confermare, con il rigetto del reclamo, la decisione della Commissione disciplinare di Appello (delibera n. 9, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 11-bis dell'11.1.2019 del Comitato Toscana Calcio e nel Comunicato ufficiale n. 11 del 15.1.2019 della Struttura di Attività Calcio Uisp Arezzo);
- di disporre l'incameramento della cauzione versata, per il rigetto del reclamo;
- di disporre che la presente delibera sia pubblicata integralmente sul comunicato ufficiale della Struttura di Attività Calcio UISP Regionale Toscana e della Struttura di Attività Calcio UISP del Comitato di Arezzo, per gli adempimenti di cui all'Art.184. - comma a) R.T.N. 2018.

Così deciso in Parma, lì 20 febbraio 2019

F.to Silvestro Giambianco - Responsabile

F. to Angelo Marzo - Componente

F. to Massimiliano Bianchi - Componente